

STATUTO DELLA “FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE”

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1. La Fondazione denominata “Fondazione Pubbliche Assistenze” ha sede legale in Scandicci (Firenze). Il Consiglio di Amministrazione può trasferire con propria deliberazione la sede legale nell’ambito del territorio di altri Comuni della Regione Toscana, può costituirne sedi distaccate ed autonome unità operative.

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito del territorio della Regione Toscana.

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed ha come finalità la promozione dei valori dell’associazionismo democratico italiano e dell’Unione Europea e persegue, quindi, esclusivamente fini di utilità sociale.

2.2. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, si propone di conseguire benefici di pubblica utilità nel settore dei servizi sociali, dell’attività assistenziale, dell’attività sociale, dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, del soccorso, della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della persona nonché in tutte le attività correlate al sostegno, all’assistenza ed ai servizi alla persona nel momento della morte.

2.3. La Fondazione orienta la propria attività nell’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, nella beneficenza, nell’istruzione e formazione, nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, nella promozione della cultura, nella tutela dei diritti civili e nella ricerca scientifica di interesse sociale, sia a livello di coordinamento, centro servizi o di comune attività, prevalentemente nei settori del trasporto con autoambulanza o mezzi di soccorso, emergenza sanitaria, trasporto e servizi sociali, la sepoltura, la gestione cimiteriale, la cremazione e le onoranze funebri, l’assistenza ai bambini, ai giovani in difficoltà, agli anziani, ai diversamente abili e agli infermi, ai bisognosi, alle ragazze madri, ai carcerati. In particolare:

a) promuove direttamente ovvero tramite ogni altra possibile forma giuridica organizzativa prevista dalla legge civile ovvero con altre modalità indirette in casi di particolare indigenza e gravità, i servizi di sostegno psicologico per l’elaborazione e la gestione del lutto sia di singoli che di gruppi;

b) sostiene mediante elargizioni e contributi su progetti le attività di soccorso e l’assistenza sanitaria nella attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, compresa l’erogazione di fondi per

l'acquisto di attrezzature e strumentazioni che si rendessero necessarie;

c) collabora per il conseguimento dei fini suddetti e sotto qualsiasi forma, con enti, istituzioni sia pubblici che privati e promuove incontri, eventi nonché iniziative volte alla raccolta di fondi per il sostegno delle attività da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;

d) conserva i beni mobili ed immobili che pervengono in proprietà alla Fondazione da parte di soggetti di qualsivoglia natura giuridica che liberamente decidono di conferirgliela, utilizzandoli strumentalmente per le proprie attività sociali;

e) può promuovere, progettare ed organizzare in favore proprio o di organizzazioni di volontariato, in attuazione dei rispettivi scopi sociali, anche su commessa ovvero sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, gestionali, di organizzazione ovvero di programmazione, didattiche, culturali, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, ivi comprendendovi le prestazioni relative all'alloggio, al vitto nonché alla fornitura di libri e materiali didattici, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;

f) può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione;

g) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione anche concorrendo a progetti di cooperazione in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche, occorrendo anche in collaborazione con Istituzioni sociali e del volontariato;

h) può concorrere a sostenere l'attività istituzionale dei singoli Fondatori nell'ambito delle compatibilità del suo bilancio;

i) eroga agli associati dei Fondatori i propri servizi prevalentemente secondo linee tariffarie sociali.

2.4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari ed immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, contrarre ipoteche, convenzioni di qualsiasi genere con enti

- pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria utilizzandoli direttamente anche concedendoli in locazione ovvero in comodato e reinvestendo nell'attività istituzionale i relativi corrispettivi;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza reinvestendo nell'attività istituzionale i relativi corrispettivi;
- d) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione dello sviluppo culturale e civile della società;
- e) costituire ovvero partecipare società cooperative ovvero di capitali operanti per la realizzazione di utilità sociale, economica e culturale del territorio nel quale opera la Fondazione purché strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali di questa. Nello specifico:
- e.1.) promuove direttamente ovvero partecipa e dota di consistenza patrimoniale anche mediante finanziamento, le forme organizzative anche di natura societaria ovvero consortile per lo svolgimento dei servizi di onoranze funebri, di suffragio delle salme, di realizzazione e fornitura di epigrafi, cippi funebri e lapidi, per i servizi di assistenza e custodia dei cimiteri;
- e.2.) promuove direttamente ovvero tramite le forme organizzative di cui ai punti precedenti, i servizi per la cremazione delle salme ed il trasporto di salme e dei cadaveri ovunque destinati;
- e.3.) promuove direttamente ovvero tramite le forme organizzative di cui ai punti precedenti, la gestione di strutture sanitarie, sociali, sociosanitarie, ambulatoriali ovvero poliambulatoriali delle quali sia titolare di tutte le specifiche autorizzazioni pubbliche oppure effettua attività di supporto alle predette attività svolte da terzi mediante la fornitura di servizi e prestazioni di supporto, la progettazione e l'allestimento di specifici programmi gestionali, l'esecuzione di prestazioni sanitarie ed attività operative a supporto.

Art. 4 Patrimonio e proventi

4.1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili e titoli, effettuati dai Fondatori;
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dai beni, mobili ed immobili, che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti privati e/o pubblici;
- dai beni, mobili ed immobili, che vengono trasferiti in proprietà alla Fondazione da parte di altri soggetti associativi di diritto privato aventi natura giuridica uguale rispetto a quella dei Fondatori precisato al successivo art. 6.1.;
- dalla somma delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

4.2. L'atto di acquisto a titolo gratuito ovvero oneroso da parte della Fondazione di beni immobili ovvero di beni mobili registrati, deve precisare che il bene in parola è destinato direttamente allo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione stessa e ad essa sono altresì destinate tutte le sue rendite eventuali.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1. Il Fondo di Gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3. E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma ai Fondatori degli eventuali avanzi di gestione comunque denominati, i quali sono destinati esclusivamente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio, alla realizzazione di attività istituzionali ovvero ad

attività assistenziali.

5.4. Eventuali disavanzi di gestione dovuti ad eventi straordinari ed imprevedibili, devono essere ripianati entro tre esercizi sociali successivi.

Art. 6 Fondatori

6.1. Fondatori sono la Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas S.M.S. di Scandicci, corrente in Scandicci (Firenze), Via Ugo Bessi n. 2, (cod. fisc. 00957880487) e la Pubblica Assistenza Humanitas Firenze S.M.S., corrente in Firenze, via San Bartolo a Cintoia n.20 (cod.fisc.01458560487).

6.2. Successivamente alla costituzione ed al riconoscimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare all'unanimità di introdurre nella Fondazione stessa altre Associazioni di Pubblica Assistenza aderenti all'Anpas, attribuendo loro lo status di Aderente alla Fondazione con pari diritti e pari doveri rispetto a quelli dei due Fondatori originari e meglio individuati al comma 6.1. In tale ipotesi, non è richiesta nessuna ulteriore deliberazione da parte dei due Fondatori originari.

Art. 7 Organi

7.1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri pari a sette, compresi il Presidente ed il Vice Presidente: di questi, quattro sono nominati dalla Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas S.M.S. di Scandicci e tre sono nominati dalla Pubblica Assistenza Humanitas Firenze S.M.S..

8.2. I Fondatori devono comunicare al Presidente uscente della Fondazione i nomi dei componenti di rispettiva nomina, almeno due mesi prima della loro entrata in carica. In difetto, il Consiglio di Amministrazione sarà comunque insediato dal Presidente uscente dovendo ritenersi confermati per un ulteriore mandato i precedenti componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati dal Fondatore inadempiente per il precedente mandato consiliare ed ancora in carica.

8.3. Nell'ipotesi prevista dall' art. 6.2. che precede e fatti sempre salvi i limiti numerici posti dal comma

8.1. che precede in relazione ai due Fondatori originari, i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono comunque superare il numero massimo complessivo di tredici, previa comunque deliberazione adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione stesso con la quale viene fissato il numero dei componenti attribuiti ad ogni nuovo Aderente alla Fondazione. In tale ipotesi, non è richiesta alcuna ulteriore deliberazione da parte dei due Fondatori originari.

8.4. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti dei Consigli di Amministrazione dei singoli Fondatori ovvero dei singoli Aderenti successivi, ma non possono essere nominati i parenti entro il terzo grado ovvero i coniugi anche di fatto di personale dipendente ovvero di collaboratori retribuiti della Fondazione.

8.5. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro esercizi sociali. I consiglieri possono essere riconfermati dopo la scadenza del loro mandato fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

8.6. In caso di morte, incapacità, dimissioni ovvero di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore ovvero l'Aderente successivo che lo ha designato procederà alla sua sostituzione comunicandone tempestivamente il nome al Presidente della Fondazione; il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione così integrato.

8.7. Il Consiglio di Amministrazione ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee particolari del suo sviluppo;
- b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- c) approva il regolamento della Fondazione;
- d) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esercizio dei relativi adempimenti;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- f) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione anche finanziando i progetti tecnici che potranno essere proposti dal Consiglio stesso ovvero dal Comitato Scientifico;
- g) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;

- h) può nominare un Direttore Generale della Fondazione determinandone i compiti, le competenze, il compenso nonché la durata nell'incarico. Il Direttore Generale deve essere in possesso di adeguati titoli abilitativi e di specifiche competenze tecniche comunque relativi all'attività da svolgere e partecipa comunque con potere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- i) determina gli eventuali dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;
- j) approva eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, fissandone le condizioni;
- k) sentito il parere consultivo e non vincolante del Comitato Scientifico se nominato, delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione e quindi finanzia particolari progetti di rilevante valore tecnico che dovranno essere attuati nel territorio di operatività dei Fondatori e dei suoi Aderenti successivi;
- l) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni tecniche di lavoro anche multidisciplinari e sviluppa progetti di studio sentito il Comitato Scientifico, se nominato;
- m) delibera l'eventuale costituzione di una Commissione consultiva composta dagli associati ai singoli Fondatori ed ai singoli successivi Aderenti;
- n) propone alla Regione Toscana di deliberare lo scioglimento della Fondazione indicando la devoluzione del suo patrimonio residuo conseguente alla liquidazione;
- o) delibera le modifiche dello Statuto della Fondazione;
- p) delibera la vendita e l'acquisto di beni immobili ovvero di partecipazioni societarie, nonché la partecipazione ad associazioni senza fini di lucro;
- q) può stipulare contratti di lavoro retribuito comunque denominati.

8.8. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi ai singoli componenti, fissandone le attribuzioni ed i limiti.

Art. 9 Convocazione e deliberazioni del Consiglio

9.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno tre volte all'anno nonché per la predisposizione e

l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

9.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere fatta con lettera raccomandata, posta elettronica, telefax ovvero telegramma, da recapitarsi a ciascun componente con almeno otto giorni liberi di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della adunanza, il luogo e l'ora.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente ovvero del Vice Presidente.

9.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

9.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti salve le eccezioni appresso determinate al punto 9.6.; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro bollato e vidimato.

9.6. Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina del Presidente e del VicePresidente;
- b) conferimento, modifica e revoca di incarichi specifici a singoli consiglieri;
- c) nomina del Direttore Generale;
- d) nomina del Comitato Scientifico;
- e) apertura e chiusura di sedi distaccate ed autonome unità operative nonché avvio e cessazione di rami di attività sociale che possono determinare un impegno finanziario rilevante in rapporto al patrimonio ed alla attività di gestione della Fondazione;
- f) assegnazione di finanziamenti finalizzati e stipulazione di rapporti di collaborazione con soggetti terzi;
- g) vendita e acquisto di beni immobili ovvero di partecipazioni societarie, nonché partecipazione ad

associazione senza fini di lucro;

h) modifica dello Statuto della Fondazione.

Art. 10 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

10.2. E' incompatibile la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con quella di Presidente di uno dei Fondatori ovvero di un Aderente.

10.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.

10.4. Il Presidente, inoltre:

- a) redige annualmente una relazione sulla specifica attività annuale della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- c) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva all'adozione;
- a) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 11 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei Conti

12.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione, il quale designa anche il Presidente del Collegio stesso; essi devono essere tutti professionisti iscritti ad un Ordine ovvero ad un Collegio professionale e possedere specifiche competenze giuridiche e contabili in relazione alla natura dell'Ente ed all'oggetto della sua attività.

12.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

12.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica quattro esercizi, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

12.4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima. E' altresì incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, comunque denominato, di uno dei Fondatori.

Art.13 Comitato Scientifico

13.1. Il Comitato Scientifico, se nominato, è composto da tre a cinque membri di chiara e comprovata fama nelle materie oggetto dell' attività della Fondazione.

13.2. Il Comitato Scientifico rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

13.3. Il Comitato Scientifico costituisce il supporto tecnico scientifico del Consiglio di Amministrazione nell'adozione delle decisioni di questo nelle materie devolutesi dal presente statuto ed ogniqualevolta sia ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

13.4. Il Comitato Scientifico sviluppa progetti di studio e può proporre al Consiglio di Amministrazione il finanziamento di particolari progetti di rilevante valore tecnico che dovranno essere attuati nel territorio di operatività del Fondatore.

Art. 14 Commissioni di lavoro

14.1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire Commissioni di lavoro anche multidisciplinare determinandone contemporaneamente la composizione, le attribuzioni, i compiti e la durata; esse svolgono funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento, di supporto tecnico, organizzativo ovvero operativo rispetto a specifiche attività svolte dalla Fondazione ovvero da altre organizzazioni di volontariato del territorio che non partecipano alla Fondazione stessa.

Art. 15 Emolumenti

15.1. E' consentita la corresponsione ai componenti del Consiglio di Amministrazione di emolumenti individuali non superiori al massimo previsto dal D.P.R.10 ottobre 1994 n.645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n.239 convertito dalla L.3 agosto 1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo

sempre il rimborso integrale delle spese documentate effettivamente sostenute nell'interesse della Fondazione.

Art. 16 Esercizio . Scritture Contabili - Bilancio

16.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

16.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari di conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

16.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare in modo chiaro, completo e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 17 Assunzione del Personale

17.1. La Fondazione può assumere personale dipendente e collaboratori retribuiti, avvalendosi di qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e nel rispetto delle norme collettive.

17.2. L'assunzione di personale dipendente e di collaboratori retribuiti deve avvenire a mezzo di una selezione di evidenza pubblica il cui bando deve essere affisso nei locali dei Fondatori almeno due settimane prima dell'espletamento della selezione stessa. Tale procedura di assunzione non è applicata esclusivamente al reclutamento di collaboratori retribuiti che devono essere in possesso di particolari e comprovati titoli abilitanti tecnici e scientifici ovvero di particolari competenze.

17.3. Il Consiglio di Amministrazione determina la forma ed il contenuto della selezione, i requisiti per l'ammissione, l'approvazione delle graduatorie e nomina la Commissione selezionatrice.

17.4. In casi di straordinaria necessità ed urgenza, il Consiglio di amministrazione può procedere ad assunzioni dirette con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il contratto stesso non può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Art.18 Norma finale e devoluzione del patrimonio

18.1. La Fondazione è posta in liquidazione e sciolta con deliberazione della Regione Toscana su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dai due terzi dei componenti di questo.

18.2. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio che residua dopo l'esecuzione della liquidazione sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a fini di pubblica utilità a sostegno di una o più Fondazioni ovvero di altre organizzazioni di volontariato ovvero di utilità sociale purchè operanti nel territorio di operatività dei Fondatori e degli Aderenti successivi da almeno quaranta anni.

Art. 19 Rinvio

19.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Norma transitoria

I. In sede di prima applicazione del presente statuto, i Fondatori nominano componenti del primo Consiglio di Amministrazione: a) quanto alla Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci S.M.S., i seguenti Signori che accettano: -----; b) quanto alla Pubblica Assistenza Humanitas Firenze S.M.S., i seguenti Signori che accettano:-----

II. In sede di prima applicazione del presente statuto, non si applica la norma della quale all'art.10.2.

III. In sede di prima applicazione del presente statuto, i Fondatori nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. -----, che accetta, il quale viene espressamente delegato a compiere tutti gli atti necessari per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione apportando, ove necessario, al presente atto le modifiche non sostanziali che venissero eventualmente richieste dagli organi competenti per il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel relativo registro.